



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Scioglimento della società: ultime sentenze

Autore: Redazione | 14/12/2019



Le ultime sentenze su: causa di scioglimento della società; dissidio insanabile tra soci; mancanza dell'organo amministrativo di una società in accomandita semplice; perdita della continuità aziendale.

Lo scioglimento della società

Al verificarsi di una delle cause che determinano lo **scioglimento della società** non può conseguire, quale effetto automatico ed in assenza di espressione di volontà derogativa dei soci alle statuizioni previste dal codice civile, l'**estinzione della società** e la **cancellazione** della stessa dal registro delle imprese, dal momento che l'organizzazione sociale pur dopo lo scioglimento rimane in vita fino a quando non siano stati accertati ed estinti tutti i rapporti di debito e di credito anche verso i terzi, attraverso il ricorso alla procedura di liquidazione.

Tribunale Rieti, 01/08/2019, n.4

La restituzione dei finanziamenti effettuati dai soci in favore della società costituenti

I finanziamenti effettuati dai soci in favore della società costituenti apposti in conto capitale, destinati a confluire in apposita **riserva in conto capitale** e non ad essere iscritti tra i debiti, non danno luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant".

Consegue a quanto innanzi che va ritenuta priva di causa la restituzione avvenuta prima dello **scioglimento dell'impresa sociale** e dell'**esito della liquidazione**, con il soddisfacimento di tutti i creditori sociali (nel caso concreto i convenuti devono essere, quindi, condannati alla restituzione di quanto illegittimamente percepito dalla società).

Tribunale Napoli sez. VII, 22/05/2019, n.5272

Sas senza amministratore: è causa di

scioglimento della società?

Costituisce causa di scioglimento, ex artt. 2272, n. 2, seconda parte, 2293 e 2315 c.c., la perdurante **mancanza dell'organo amministrativo** di una s.a.s. che ha comportato una paralisi suscettibile di impedire alla società la prosecuzione, per un periodo significativamente prolungato, del compimento di qualsiasi operazione.

(Nel caso di specie, risulta accertato che una s.a.s. sia rimasta per quasi tre anni priva dell'amministratore, non essendosi i soci accordati né sulla nomina di un nuovo accomandatario né sulla liquidazione dell'ente, con conseguente mancata presentazione e approvazione dei rendiconti di tre esercizi).

Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 12/04/2019, n.3680

Perdita della continuità aziendale: conseguenze

Il venir meno della continuità aziendale non integra una **causa legale di scioglimento della società**, bensì piuttosto, a seconda che sia o meno reversibile, una situazione di insolvenza o crisi, che costituisce uno dei più rilevanti e ricorrenti presupposti per dare avvio a quelle che il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza definisce procedure regolate della crisi o dell'insolvenza. La conseguenza della perdita della continuità aziendale è che i principi di redazione del bilancio non sono più quelli di cui all'art. 2426 c.c. ma quelli imposti dalla prospettiva liquidatoria.

Tribunale Milano, 22/02/2019, n.1784

Perdita di continuità aziendale: costituisce causa di scioglimento della società?

La **perdita della continuità aziendale** non integra alcuna delle cause di scioglimento della società previste dall'art. 2484 c.c., neppure quella di cui al n. 2), relativa all'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale: tale ultima disposizione esige una nozione "ontologica", oltreché funzionale ed assoluta, del relativo

impedimento. La **causa di scioglimento** richiede che ci si trovi di fronte ad un quadro tale da frustrare in modo irreversibile la finalità sottostante alla permanenza del vincolo societario.

Tribunale Bologna Sez. spec. Impresa, 29/04/2019

Dissidio insanabile tra soci: è causa di scioglimento della società?

In una società composta da due soci, quando il dissidio fra gli stessi risulta insanabile e si riflette sulla gestione dell'impresa al punto da rendere impossibile il **conseguimento dell'oggetto sociale**, si verifica, ai sensi dell'art. 2272 n. 2 cod. civ. non un motivo di recesso del socio, bensì una causa di scioglimento della società.

La relativa **declaratoria** può essere domandata in giudizio da ciascuno dei soci, indipendentemente dalla sua eventuale responsabilità circa le cause del dissidio stesso, questo essendo rilevante, ai fini dello scioglimento, nella sua obiettività, salvo alla parte convenuta il potere di paralizzare la domanda proponendo a sua volta domanda di esclusione contro l'attore e dimostrando che la causa del dissidio è imputabile esclusivamente a lui.

Tribunale Monza sez. I, 21/01/2019, n.93

Cause di scioglimento delle società personali

Il dissidio fra i soci, benché non annoverato espressamente dall'art. 2272 cod. civ. tra le cause di scioglimento delle società personali, può assumere rilevanza a tal fine. Perché tale situazione possa risolversi in quella generale contemplata dal n. 2 del citato art. 2272 è tuttavia necessario che il conflitto tra i soci sia tale da rendere « impossibile » il conseguimento dell'oggetto sociale. L'incidenza del dissidio sulla gestione dell'impresa deve cioè essere idonea a rendere obiettivamente non più conveniente la continuazione dell'attività sociale e conseguentemente inutile e improduttiva la permanenza del vincolo sociale. E perché si determini una situazione siffatta è peraltro necessario che il conflitto sia

insanabile. » Il Tribunale in sede contenziosa non può invece procedere alla nomina del liquidatore giudiziale richiesta dai ricorrenti, poiché tale potere è riservato al Presidente del Tribunale ex art. 2275, primo comma, c.c.

Tribunale Milano, 16/11/2018

Socio recedente prima dello scioglimento della società

Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una **causa di scioglimento della società**, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell'art. 2289 c.c., e non la quota di liquidazione risultante all'esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l'assorbimento del **procedimento di liquidazione** della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l'apertura del secondo.

Tribunale Roma sez. XVI, 27/08/2018, n.16614

Mutamento dello scopo giuridico

Lo scioglimento della società non produce l'**estinzione del soggetto giuridico**, ma il mutamento del suo scopo, subentrando a quello fisiologico di esercizio in comune di una attività economica per trarne profitto, quello di definire i rapporti sociali pendenti e ripartire tra i soci l'eventuale attivo mediante la liquidazione.

Al riguardo, si ribadisce che in tema di **società di persone** (nella specie, società in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione.

Tribunale Frosinone, 18/04/2018, n.382